



TRIBUNALE di MONZA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA R.G. [REDACTED]

tra

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

ATTORE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588)

CONVENUTO/I

Oggi, 2.4.2026, innanzi alla [REDACTED], è comparsa per la ricorrente [REDACTED]
[REDACTED] l' [REDACTED] in sost. avv. **IODICE ANTONIO;**
nessuno per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.

Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Il giudice

dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.

Il Giudice

[REDACTED]



La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.

È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un’autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).

Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l’esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.

Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l’esistenza di un loro diritto in proposito.

17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.

Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”

Ne risulta, pertanto, chiarito che la carta docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e considerato, inoltre, che la ricorrente è attualmente in servizio presso l’Amministrazione come da contratto in data 1.4.2026, in atti prodotto, compete alla stessa l’adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica, per un valore corrispondente a quello perduto, trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione, e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla Carta elettronica istituita a questo fine

Ne risulta, inoltre, confermato che l’ottenimento del beneficio non può essere impedito dall’omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal Ministero tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all’ultimo biennio.

Il limite temporale del biennio di cui all’art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal Ministero non può, invero, applicarsi al personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito va, dunque, condannato a mettere a disposizione della ricorrente, per la formazione relativa agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 la somma complessiva di euro 1.000,00, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accerta e dichiara il diritto di [redacted] ad usufruire del beneficio economico di 500.00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione della docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici **2023/2024 e 2024/2025**;



2. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente, tramite il suo accredito sulla "Carta elettronica", la somma di euro **1.000,00** per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;

3. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito

Monza, 02/04/2026

Il Giudice del Lavoro

